

6.2.2015

A8-0001/ 001-002

**EMENDAMENTI 001-002**

presentati da Commissione per i trasporti e il turismo

**Relazione**

Inés Ayala Sender

A8-0001/2015

**Scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale**

Proposta di direttiva (COM(2014)0476 – C8-0113/2014 – 2014/0218(COD))

---

**Emendamento 1**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 21 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(21 bis) Nell'ambito delle decisioni di Prüm, il trattamento dei dati di immatricolazione dei veicoli contenenti dati personali è soggetto alle disposizioni specifiche sulla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di applicare dette disposizioni specifiche ad altri dati personali trattati ai fini della presente direttiva, purché garantiscano che il trattamento dei dati relativi a tutte le infrazioni elencate all'articolo 2 della presente direttiva rispetti le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.*

## Motivazione

*Questo emendamento, che riprende il testo del Consiglio e il suggerimento formulato dal Garante europeo della protezione dei dati, mira a dare maggiore chiarezza al nuovo regime di protezione dei dati che si applicherà alle infrazioni contemplate nella presente direttiva.*

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva

#### Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***In deroga al primo comma, il Regno di Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno la facoltà di prorogare il termine indicato in tale comma fino al ...\*.***

---

***\* GU inserire la data corrispondente a un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.***

## Motivazione

*L'emendamento concede ai tre Stati membri che avevano optato per non applicare la direttiva un termine ragionevole per recepirla nell'ordinamento nazionale, tenendo conto di eventuali disposizioni esecutive, provvedimenti amministrativi o adeguamenti tecnologici che risultino necessari, e al tempo stesso concedendo alla Commissione un termine sufficiente per presentare entro novembre 2016 la relazione prevista ed evitare potenziali ritardi per quanto riguarda future proposte volte a rafforzare la repressione delle infrazioni stradali transfrontaliere e a migliorare la sicurezza stradale in tutti gli Stati membri.*